

**RELAZIONE TECNICA**

OGGETTO: L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e L.R. 21.03.2000 n. 39 “Legge Forestale” istituzione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco.

Con la legge n. del 21 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni – legge quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare Capo II “Funzioni amministrative e sanzioni” Art. 10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”, i comuni provvedono entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

In dettaglio si ha, che la L.R. n. 39 del 21 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, prescrive all’Art.70 che i comuni devono:

- Entro 90 giorni dall’approvazione del AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi da fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- Per eventuali osservazioni, espongono per 30 giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei terreni da inserire nel catasto, dando tempestiva pubblicità della pubblicazione. Decorso 30 giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro 30 giorni successivi, gli elenchi definiti e le relative perimetrazioni;

Si evidenzia altresì che l’Art. 76 commi 4,5,6,7) della già citata L.R. 39/2000 prescrive:

Comma 4) Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato:

- Per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Forestale in caso di favorevole ricostruzione del soprassuolo boschivo;
- Per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’Art. 70 bis, comma 2);

Comma 5) Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio è vietata:



- Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- Per un periodo di 10 anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive;

Comma 6) Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'Art. 10, comma 1) della L. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Comma 7) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione negli altri casi, per accertare situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici;

Al fine dell'individuazione geografica e stesura delle schede inerenti a tali aree, si precisa che il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso al Comune di Massa e Cozzile i dati in loro possesso relativi agli incendi boschivi verificatosi, con allegata planimetria indicante il perimetro dell'area percorsa dal fuoco. Contestualmente il comune di Massa e Cozzile ha provveduto a registrarsi al Sistema Informatico della Montagna (SIM MONTAGNA) per mezzo del quale sono state visionate le aree percorso del fuoco e le relative planimetrie (foto aeree e planimetrie catastali);

Pertanto, sviluppando i dati raccolti, sono stati prodotti i seguenti elaborati tecnici: Schedatura di dettaglio degli incendi anni 2000-2009, Tavola Unica – Planimetria generale delle aree percorse dal fuoco anni 2000-2009;

Quindi, in conformità con le normative sopra citate, si provvede ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, costituito dagli elaborati sopra indicati.



Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

Si precisa infine che il “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” dovrà essere aggiornato annualmente, così come previsto ai sensi all’Art. 70 comma 4) della L.R. 39/2000, con apposito provvedimento predisposto da codesto Settore.

Massa e Cozzile, 12 aprile 2010

Il Responsabile Settore
Lavori pubblici e Pianificazione territoriale
(Arch. Marzia Tesi)